



ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO n. 490

Udine, 13/09/2010



OGGETTO: ARTICOLO 1b DEL CALENDARIO DI PESCA 2010. CATTURA DEL GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA (*Procambarus clarkii*).

Regione
Autonoma
Friuli
Venezia
Giulia

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale del 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia) istitutiva dell'Ente tutela pesca, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il calendario di pesca sportiva per l'anno 2010 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca con Deliberazione n. 27/CD/2009 del 15 settembre 2009 ed approvato con decreto dell'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali n. 2507 in data 30 ottobre 2009, con il quale è stato stabilito che la cattura del Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) è consentita nelle aree, per i periodi e con le modalità ed attrezzature individuate con apposito decreto del Presidente dell'Ente tutela pesca;

CONSTATATO che le specie indigene di crostacei d'acqua dolce appartenenti ai generi *Astacus*, *Austropotamobius* e *Potamon* risultano inserite negli elenchi delle specie di interesse regionale individuate dal decreto del Presidente della Regione n.74/2009, per le quali vige la protezione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) tesa ad evitare non solo la cattura ma anche la perturbazione durante la fasi del ciclo riproduttivo, la distruzione e la raccolta di uova, il danneggiamento e la distruzione dei siti di riproduzione, la detenzione, lo scambio, il trasporto e il commercio;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2009 l'Ente tutela pesca ha affidato apposito incarico professionale al fine di verificare la distribuzione e la quantità di Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) presente in Friuli Venezia Giulia, verificarne lo stato sanitario, nonché lo stato anatomico e funzionale e la capacità di trasmissione di eventuali agenti patogeni in grado di colpire i crostacei indigeni;

PRESO ATTO che lo studio citato ha evidenziato alcune patologie trasmissibili dal Gambero rosso della Louisiana alle specie indigene, nonché la sua capacità di bioaccumulo di metalli pesanti nella carni e la sua potenziale tossicità in presenza di fitotossine da cianobatteri o alghe tossiche, e dei conseguenti rischi per la salute umana;

VALUTATO pertanto indispensabile, prima di consentire la libera cattura del Gambero rosso della Louisiana, procedere all'acquisizione di informazioni più dettagliate sulla sua diffusione nella acque interne della Regione, nonché sulla potenziale tossicità delle sue carni e la capacità di trasmettere malattie;

RITENUTO di prevedere un programma di cattura articolato in più fasi, finalizzate al monitoraggio sulla distribuzione della specie in Regione mediante l'individuazione delle acque in cui è presente il Gambero rosso della Louisiana, la verifica della capacità e delle modalità di trasmissione di agenti patogeni, nonché l'esame della salubrità delle carni in relazione alle caratteristiche dei corpi idrici di provenienza, al controllo sanitario e quindi alla liberalizzazione delle catture;

ATTESO che con nota 2868/UPGA del 20 maggio 2010 l'ETP ha comunicato alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine l'intenzione di attivare il monitoraggio del Gambero rosso della Louisiana, senza attivare le procedure di cui all'articolo 61 della legge regionale 9/2007 che, prevedendo l'autorizzazione della Provincia per la cattura in deroga di specie indigene di crostacei d'acqua dolce di interesse regionale, non risulta applicabile alla cattura del Gambero rosso della Louisiana;

VISTO il riscontro a detta nota, pervenuto dalla sola Provincia di Udine con nota prot. 2010/7433 del 03/06/2010 che, concordando con l'impostazione dell'ETP, ha raccomandando la tempestiva liberazione degli esemplari di crostacei d'acqua dolce appartenenti a specie indigene, accidentalmente catturati;

TENUTO CONTO della struttura organizzativa dell'ETP che può contare sull'attività di agenti di vigilanza e di collaboratori ittici, distribuiti in modo omogeneo sul territorio regionale;


DECRETA

- 1) è consentita la cattura del Gambero rosso della Louisiana esclusivamente al personale afferente all'Ente tutela pesca in qualità di guardia ittica volontaria e collaboratore ittico volontario alle seguenti condizioni:
 - a. aree di intervento: tutte le acque interne della Regione;
 - b. periodi: dalla data del presente decreto sino al 31 luglio 2011;
 - c. modalità:
 - i. gli esemplari di *Procambarus clarkii* catturati devono essere tutti trattenuti e consegnati all'Ente tutela pesca secondo le indicazioni da questo fornite;
 - ii. gli attrezzi per la cattura devono essere ispezionati nell'intervallo fra 12 e 18 ore dalla posa secondo le modalità indicate dall'ETP;
 - iii. ogni esemplare di specie differente da *Procambarus clarkii* deve essere immediatamente rilasciato nelle acque in cui è stato catturato;
 - d. attrezzature: nasse, bilancini innescati con sostanze naturali attrattive. Ogni attrezzo dovrà essere munito di contrassegno dell'ETP;
- 2) gli uffici dell'Ente tutela pesca provvedono al coordinamento del personale operante disciplinandone l'attività anche mediante la predisposizione di protocolli di intervento;
- 3) gli uffici dell'Ente tutela pesca provvedono altresì a creare una mappa di distribuzione di *Procambarus clarkii* e ad effettuare ogni possibile indagine sanitaria e tossicologica, anche in collaborazione con altri Enti ed istituzioni;
- 4) della dislocazione degli attrezzi idonei alla cattura è data sempre tempestiva comunicazione a tutti i soggetti deputati alla vigilanza ittica, nonché agli organi gestori delle aree protette o ai proprietari o gestori dei fondi su cui è localizzato il corpo idrico interessato al monitoraggio;
- 5) oltre ai soggetti di cui al punto 1) può concorrere all'attività di cattura il personale del Corpo forestale regionale e quello di Vigilanza ittica ed ambientale delle Province, previa sottoscrizione di appositi accordi;
- 6) non è ammessa la cessione a terzi degli esemplari catturati, fatta salva l'attività destinata alle analisi di cui al punto 2);

- 7) contemporaneamente alle attività di cui ai precedenti punti l'Ente tutela pesca promuove ed organizza appositi corsi di formazione per pescatori al fine di porli in grado di riconoscere la specie, distinguendola dalle specie indigene, e di attuare corrette procedure di cattura, manipolazione, trasporto;
- 8) in relazione agli esiti degli esami di cui al punto 3) sarà possibile prorogare il presente decreto o liberalizzare le catture.

IL PRESIDENTE

- Loris SAJDAN -



MASZ

